



Comune di **LABICO**
Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 32 del Reg 07/03/2022	FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2022-2024
-------------------------------------	--

L'anno 2022 il giorno **sette** del mese di **marzo** alle ore 15.30, nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		Presenti	Assenti
1	GIOVANNOLI DANILO Sindaco	X	
2	BILECI GIUSEPPA Assessore		X
3	PARIS BENEDETTO Assessore	X	
4	SPEZZANO MAURIZIO Assessore	X	
5	MORINI AUGUSTA Assessore	X	
		4	1

Partecipa con funzioni di assistenza e verbalizzazione (*art. 97 comma 4.a, del T.U. n. 267/2000*) il segretario Comunale: DR.SSA PAOLA NICOLETTI

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

[X] Il responsabile del servizio interessato (*art. 49, c.1 del T.U. n. 267/2000*),
per quanto concerne la regolarità tecnica;

[X] Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (*art.49, c.1. del T.U. n. 267/2000*

hanno espresso parere FAVOREVOLE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Anno : 2022

Numero: 17

OGGETTO:

FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2022-2024

PARERI di REGOLARITA'

(art. 49, c.1 del T.U. n. 267/2000)

Esito Parere di Regolarità
Tecnica:

Favorevole

La Responsabile

Fto Dott.ssa Barbara Giuliani

Note parere:

Esito Parere di Regolarità
Contabile:

Favorevole

La Responsabile

Fto Dott.ssa Barbara Giuliani

Note Parere:

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

VISTO l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

VISTO inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”

RILEVATO CHE:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

VISTI:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:
 - 1. *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 2 aprile 1968, n. 482](#);*
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
 - 1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di*

bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

RICHIAMATO inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.”

CONSIDERATO che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

PRESO ATTO CHE, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "*dotazione organica*" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali.

RILEVATO che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al

secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

VISTO il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

RILEVATO che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;

VISTA la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: *“Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

Vista la determinazione del responsabile n.90 del 04 marzo 2022 con la quale è stato determinato il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno **2022**, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

PRESO ATTO che tale valore è uguale o inferiore al valore della soglia di virtuosità (**A**);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo numero 5 del Decreto Ministeriale del giorno 17 Marzo 2020, per i comuni “virtuosi”, nel periodo 2020 – 2024, è possibile:

- ☐ incrementare annualmente la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella numero 2 allegata al Decreto, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'articolo numero 4 comma numero 1

- ☐ è possibile utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti all'anno 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella numero 2 del comma numero 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella numero 1 dell'articolo numero 4 comma numero 1

PRESO ATTO inoltre:

- ☐ che sulla base dei valori corrispondenti della Tabella numero 2, l'incremento consentito della spesa di personale rilevata dal rendiconto 2018 è pari ad euro 184.092,00 (A);
- ☐ questo Ente ha a disposizione resti assunzionali per il quinquennio 2015 – 2019 pari ad euro 116.239,78 (B);

RILEVATO quindi che la sommatoria dei valori (A) e (B) determina la possibilità di incrementare la spesa per il personale da rendiconto 2018 di una somma pari ad euro 300.331,78;

RILEVATO, infine:

- ☐ che tale ultimo importo è inferiore al valore corrispondente alla lettera (f) in Allegato 1
- ☐ che per l'anno 2022 il tetto massimo della spesa di personale è pertanto pari ad euro 951.142,00

CONSIDERATO che, ai sensi del Decreto Ministeriale del giorno 17 Marzo 2020, gli Enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il *plafond* calcolato con il nuovo valore soglia;

VISTO l'art. n. 9 comma n. 28 del D. L. n. 78 del giorno 31 Maggio 2010, il quale testualmente recita:

“28. A decorrere dall'anno 2011, le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli numero 62 – numero 63 – numero 64 del Decreto Legislativo numero 300 del giorno 30 Luglio 1999, e successive modificazioni ed integrazioni, gli Enti pubblici non economici, le università e gli Enti pubblici di cui all'articolo numero 70 comma numero 4 del Decreto Legislativo numero 165 del giorno 30 Marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli numero 7 comma numero 6, e numero 36 del Decreto Legislativo numero 165 del giorno 30 Marzo 2001, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime Amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo numero 70 comma numero 1 lettera d) del Decreto Legislativo numero 276 del giorno 10 Settembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità ed ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione Europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le Regioni, le province autonome, gli Enti Locali e gli Enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli Enti Locali in sperimentazione di cui all'articolo numero 36 del Decreto Legislativo numero 118 del giorno 23 Giugno 2011, per l'anno 2014, il limite di cui ai

precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 . A decorrere dall'anno 2013 gli Enti Locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale , di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo numero 70 comma numero 1 del Decreto Legislativo numero 276 del giorno 10 Settembre 2003 . Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi numero 557 e numero 562 dell'articolo numero 1 della Legge numero 296 del giorno 27 Dicembre 2006, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo numero 110 comma numero 1 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo numero 267 del giorno 18 Agosto 2000 (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le Amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007 – 2009.”

VISTO inoltre l'art. n. 1 c. 234 della L. n. 208/2015 che recita:

“Per le Amministrazioni Pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi numero 424 e numero 425 dell'articolo numero 1 della Legge numero 190 del giorno 23 Dicembre 2014, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le Amministrazioni di cui al citato comma numero 424 dell'articolo numero 1 della Legge numero 190 del 2014 , il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale « Mobilita.gov » , a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del giorno 14 Settembre 2015 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 227 del giorno 30 Settembre 2015 . Per le Amministrazioni di cui al comma numero 425 dell'articolo numero 1 della Legge numero 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente “;

RICHIAMATO inoltre il testo dell'art. 9 c 1 – quinquies del D. L. n. 113/ 2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei Comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

PRESO ATTO che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con Atto di Deliberazione numero 10 / SEZAUT / 2020 / QMIG depositato in data 29 Maggio 2020, ha chiarito che:

“Il divieto contenuto nell'articolo numero 9 comma numero 1 – quinquies del Decreto Legge numero 113 del giorno 24 Giugno 2016 , convertito dalla Legge numero 160 del giorno 07 Agosto 2016 , non si applica all'istituto dello “scavalco condiviso” disciplinato dall'articolo numero 14 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del comparto Regioni – Enti Locali del giorno 22 Gennaio 2004 e dall'articolo numero 1 comma numero 124 della Legge numero 145 del giorno 30 Dicembre 2018 , anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'Ente utilizzatore ” ;

CONSIDERATO, ai fini dell'impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee Guida sopra citate:

- che si rileva la necessità di perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna ed esterna;
- che si rileva la necessità di prevedere eventuali progressioni di carriera nella programmazione;
- che si rileva la necessità di prevedere ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile ivi comprese quelle comprese nell'articolo numero 7 del Decreto Legislativo numero 165 del 2001;
- che le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori, purché non riconducibili a squilibri di bilancio;
- che in caso di esternalizzazioni, devono essere rispettate le prescrizioni dell'art. n. 6 – bis del D. Lgs n. 165/2001, che al c. n. 2 così recita:

“2. Le Amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale.”

RICHIAMATO il proprio precedente Atto di Deliberazione numero 23 in data 04 maggio 2021, e successive modifiche, esecutive ai sensi di Legge, avente ad oggetto *“Adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021 – 2023”*;

RAVVISATA la necessità di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2022 – 2024, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

VISTA la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022 – 2024 predisposta dal Responsabile del servizio finanziario – Ufficio Personale sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso a esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della Pubblica Amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

ATTESO in particolare che , a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'articolo numero 33 del Decreto Legislativo numero 165 del 2001 con la programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale ;

PRESO ATTO, dunque, che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: *“l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla*

Legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni ”

CONSIDERATO che la spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni è quella derivante dall'applicazione dei parametri di cui al Decreto Ministeriale del giorno 17 Marzo 2020, come indicato nell'Atto di Determinazione del Responsabile dell'Area II – Finanziaria numero 90 del 04 marzo 2022 sopra citata;

Spesa potenziale massima (A)	euro 951.142,00
-------------------------------------	-----------------

CONSIDERATO che per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2022 – 2024 l'Ente deve programmare una spesa complessiva pari ad euro 602.280,17 per l'anno 2022, euro 481.591,05 per l'anno 2023 ed euro 563.191,05 per l'anno 2024:

RILEVATO dunque che la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2022 – 2024 (B) è **inferiore** alla spesa potenziale massima (A) ;

RICHIAMATI:

- ☐ l'art. n. 19 c. 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;
- ☐ l'art. n. 4 c. n. 2 del D.M. del giorno 17 Marzo 2020 il dispone che: *“A decorrere dal giorno 20 Aprile 2020 , i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma numero 1 , fermo restando quanto previsto dall'articolo numero 5 , possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato , per assunzioni di personale a tempo indeterminato , in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione , sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti , secondo le definizioni dell'articolo numero 2 non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella numero 1 del comma numero 1 di ciascuna fascia demografica ”*

VISTO il parere rilasciato, con cui l'organo di revisione economico – finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del Decreto Ministeriale del giorno 17 Marzo 2020, asseverando contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio;

RITENUTO di approvare la nuova dotazione organica organica dell'Ente (allegato B) ;

VISTO il piano occupazionale 2022 – 2024 predisposto sulla base della nuova dotazione organica e della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell'Ente , che si riporta all'allegato C al presente Atto di Deliberazione ;

DATO ATTO in particolare che il nuovo piano occupazionale 2022 – 2024 prevede complessivamente numero 12 posti da ricoprire mediante concorso pubblico e / o selezione da graduatorie di altri Enti fermo restando l'obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria ex art. n. 34 – bis del D. Lgs 165/2001;

DATO ATTO :

- ☐ che questo Ente *è in regola* con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla Legge numero 68 / 1999 e che , pertanto , nel piano occupazionale 2022 – 2024 *non si prevede* di ricorrere a questa forma di reclutamento ;
- ☐ che questo Ente *non ha* in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- ☐ che il piano occupazionale 2022 – 2024 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità ;

DATO ATTO infine che con deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 21 gennaio 2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2022-2024, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, d.Lgs. n. 198/2006;

RITENUTO di provvedere in merito ;

VISTI :

- ☐ il Decreto Legislativo numero 267 del giorno 18 Agosto 2000 ;
- ☐ il Decreto Legislativo numero 165 del giorno 30 Marzo 2001 ;
- ☐ il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro – Funzioni Locali del giorno 21 Maggio 2018
- ☐ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 08 Maggio 2018 ;
- ☐ il Decreto Ministeriale del giorno 17 Marzo 2020 ;

Con voti unanimi e palesi , resi per alzata di mano , dai presenti aventi diritto

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo numero 91 comma numero 1 del Decreto Legislativo numero 267 del giorno 18 Agosto 2000 , il **piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2022 – 2024** quale parte integrante e sostanziale ;

Di approvare , per le motivazioni riportate nella premessa, la **dotazione organica** dell'Ente , costituente parte integrante e sostanziale del presente Atto di Deliberazione ;

Di approvare , per le motivazioni riportate nella premessa , il nuovo **piano occupazionale per il triennio 2022 – 2023 – 2024** , dando atto che lo stesso è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno , nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo numero 30 – numero 34 – *bis* – numero 35 del Decreto Legislativo numero 165 del 2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 08 Maggio 2018 ;

Di dare atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del Decreto Ministeriale del giorno 17 Marzo 2020 ;

Di dare atto , infine , che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'articolo numero 33 comma numero 1 del Decreto Legislativo numero 165 del 2001 , non sono emerse situazioni di soprannumero od eccedenze di personale ;

Di trasmettere , ai sensi dell'articolo numero 6 – ter comma numero 5 del Decreto Legislativo numero 165 del 2001 , il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022– 2024 al Dipartimento della

Funzione pubblica , entro trenta (30) giorni dalla sua adozione , tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano ;

Di demandare al Responsabile dell'Area II - Ufficio Personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento .

Infine

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi e palesi, resi per alzata di mano, dai presenti aventi diritto

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile , ai sensi dell'articolo numero 134 , comma numero 4 , del Decreto Legislativo numero 267 del 18 Agosto 2000 .

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Fto Danilo Giovannoli

L'ASSESSORE ANZIANO

Fto Benedetto Paris

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Paola Nicoletti

La presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs.18/8/2000, n. 267 e s. m. e i.:

[X] Viene affissa sul sito web istituzionale del Comune di Labico, all'albo pretorio comunale on- line il giorno 08/03/2022 per rimanervi 15 giorni consecutivi

Dalla Residenza comunale, 08/03/2022

La Responsabile della Pubblicazione

Fto Diletta Marroccco

visti gli atti d'ufficio attesta che la presente deliberazione:

[X] Viene comunicata ai capigruppo consiliari

[X] E' dichiarata immediatamente eseguibile

[] **E' originale**

Dalla Residenza comunale 08/03/2022

La Responsabile della Pubblicazione

Fto Diletta Marroccco